

*Articolo 5*

Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la conformità con l'articolo 1 e l'articolo 4 del presente regolamento, nonché a istituire e mantenere strutture e sistemi amministrativi atti a garantire la corretta applicazione della presente deroga e della cooperazione amministrativa, sia con le autorità malesi che con gli Stati membri come previsto dal regolamento (CEE) n. 2454/93, parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1 bis.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
 José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Anno	Quantitativo (in unità)
09.8094	8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	2014 <sup>(1)</sup>	400 000
			2015	300 000
			2016	150 000

<sup>(1)</sup> A decorrere dal 29 luglio 2014.

14CE1351

